

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina	11
Missioni vevolevoli nella seduta del 2 dicembre 2003	3	Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	11
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente)	3, 4, 5	Atti di controllo e di indirizzo	12
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	6	<i>ERRATA CORRIGE</i>	12
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	6	Disegno di legge n. 4292	13
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ...	7	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	13
Parlamento europeo (Annunzio di una risoluzione)	8	(Sezione 2 – Articolo 1)	13
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	8, 9, 10	(Sezione 3 – Articolo 2)	13
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	10	(Sezione 4 – Articolo 3)	13
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	10	Disegno di legge n. 4110	14
Nomina ministeriale (Comunicazione)	11	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	14
		(Sezione 2 – Articolo 1)	14
		(Sezione 3 – Articolo 2)	14
		(Sezione 4 – Articolo 3)	14

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge n. 4145	15	Disegno di legge S. 2359 (approvato dal Senato) n. 4352	23
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	15	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	23
(Sezione 2 – Articolo 1)	15	(Sezione 2 – Articolo 1)	23
(Sezione 3 – Articolo 2)	15	(Sezione 3 – Articolo 2)	23
(Sezione 4 – Articolo 3)	15	(Sezione 4 – Articolo 3)	23
(Sezione 5 – Articolo 4)	16	(Sezione 5 – Articolo 4)	24
Disegno di legge n. 4196	17	Disegno di legge S. 1281 (approvato dal Senato) n. 3890 ed abbinato proposte di legge nn. 1160-2574	25
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	17	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	25
(Sezione 2 – Articolo 1)	17	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	25
(Sezione 3 – Articolo 2)	17	(Sezione 3 – Articolo 1 e relativa proposta emendativa)	26
(Sezione 4 – Articolo 3)	17	(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	26
(Sezione 5 – Articolo 4)	17	(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	27
Disegno di legge S. 1461 (approvato dal Senato) n. 4210	18	(Sezione 6 – Articolo 4)	27
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	18	(Sezione 7 – Articolo 5 e relativa proposta emendativa)	28
(Sezione 2 – Articolo 1)	18	(Sezione 8 – Articolo 6 e relativa proposta emendativa)	28
(Sezione 3 – Articolo 2)	18	(Sezione 9 – Articolo 7 e relative proposte emendative)	28
(Sezione 4 – Articolo 3)	18	(Sezione 10 – Articolo 8 e relativa proposta emendativa)	29
(Sezione 5 – Articolo 4)	19	(Sezione 11 – Articolo 9 e relative proposte emendative)	30
Disegno di legge S. 2035 (approvato dal Senato) n. 4217	20	(Sezione 12 – Articolo 10 e relative proposte emendative)	31
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	20	(Sezione 13 – Articolo 11 e relativa proposta emendativa)	33
(Sezione 2 – Articolo 1)	20	(Sezione 14 – Articolo 12)	34
(Sezione 3 – Articolo 2)	20	(Sezione 15 – Articolo 13 e relative proposte emendative)	34
(Sezione 4 – Articolo 3)	20	Disegno di legge di conversione n. 4493	37
(Sezione 5 – Articolo 4)	21	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali)	37
Disegno di legge n. 4276	22		
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	22		
(Sezione 2 – Articolo 1)	22		
(Sezione 3 – Articolo 2)	22		
(Sezione 4 – Articolo 3)	22		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 2 dicembre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Anna Maria Leone, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Mazzuca, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Rivolta, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 novembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

D'ALIA: « Istituzione della provincia di Lamezia Terme » (4526);

PERROTTA: « Istituzione del Museo del presepe » (4527);

ZANOTTI: « Modifica all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento agli stranieri del diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi di decentramento comunale » (4528);

VOLPINI ed altri: « Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione » (4529).

In data 28 novembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RODEGHIERO: « Concessione di un contributo al Servizio del libro parlato per i ciechi d'Italia "Robert Hollman" e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre » (4530);

BRIGUGLIO: « Modifica all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di assunzione negli anni 2004 e 2005 di lavoratori precari impegnati in lavori socialmente utili » (4531);

BRIGUGLIO: « Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici » (4532);

GIACCO ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento della professione di mediatore linguistico-culturale » (4533).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge LAVAGNINI ed altri: « Disposizioni per la completa armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia » (3425) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Paniz.

La proposta di legge D'AGRÒ ed altri: « Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di competenza nelle controversie che concernono il Servizio sanitario nazionale » (3738) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge MASSIDDA ed altri: « Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e delle patologie correlate » (3903) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scaltritti.

La proposta di legge MORETTI e GIANFRANCO CONTE: « Disposizioni per la gestione delle crisi e delle emergenze idriche » (3966) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge SANTORI ed altri: « Ripristino degli effetti civili per le festività soppresse » (4026) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge SANTORI ed altri: « Disposizioni per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi ai cittadini extracomunitari in attesa di regolarizzazione » (4071) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge DI TEODORO: « Disposizioni in materia di determinazione del numero dei notai e attribuzione di alcune funzioni svolte dai notai agli avvocati e ai dottori commercialisti » (4137) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rivolta e Fragalà.

La proposta di legge TITTI DE SIMONE ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 9

luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro » (4389) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carbonella.

La proposta di legge MAZZUCA ed altri: « Disposizioni per la razionalizzazione dei trattamenti delle ulcere cutanee croniche » (4409) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Banti, Ottone, Perrotta e Ricciuti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SERENI: « Riconoscimento del 4 ottobre, S. Francesco, quale giorno dedicato alla pace e al dialogo » (2405) *Parere della V Commissione;*

SANTORI e CAMPA: « Istituzione del ruolo speciale delle unità navali in dotazione alla Polizia di Stato » (4484) *Parere delle Commissioni IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V;*

MOLINARI ed altri: « Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana » (4504) *Parere della III Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: « Modifiche dell'articolo 48 della Costituzione e dell'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elettorato attivo attribuito, negli enti locali, agli immigrati regolari » (4510) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

GAZZARA: « Modifica all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata » (4506) *Parere della I Commissione.*

IV Commissione (Difesa):

« Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (4491) *Parere delle Commissioni I e V.*

VI Commissione (Finanze):

COSTA: « Abrogazione dell'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di diritto di acquisto a seguito di un'offerta pubblica avente ad oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto di una società quotata in borsa » (4452) *Parere delle Commissioni I e II;*

GAZZARA: « Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in materia di riscossione delle entrate mediante ruolo » (4475) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

ZORZATO ed altri: « Interventi per il disinquinamento e la riqualificazione del fiume Fratta Gorzone » (4474) *Parere delle Commissioni I, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

BALLAMAN: « Istituzione del marchio "Made in Padania" » (4469) *Parere delle Commissioni I e XIV.*

XI Commissione (Lavoro):

SANTORI: « Disposizioni per garantire la validità delle graduatorie dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'assunzione di tutti gli idonei » (4495)

Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Modifica nell'assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

La XII Commissione permanente (Affari sociali) ha richiesto che le proposte di legge nn. 150, 3282 e 3884, attualmente assegnate in sede referente alla II Commissione permanente (Giustizia), siano trasferite alla competenza congiunta delle Commissioni II e XII, modificando conseguentemente anche l'assegnazione della proposta di legge n. 4204, attualmente assegnata alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Tenuto conto della materia che ne costituisce oggetto, la Presidenza ritiene che tutte le predette proposte di legge debbano essere assegnate, in sede referente, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), con il parere delle Commissioni sottoindicate:

CÈ ed altri: « Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale » (150) — *Parere delle Commissioni I e V;*

GIULIO CONTI: « Divieto dell'esercizio di pratiche di infibulazione, di escissione e di clitoridectomia sul territorio dello Stato italiano » (3282) — *Parere della I Commissione;*

S. 414. — Senatore CONSOLO: « Modifiche all'articolo 583 del codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3884) — *Parere della I Commissione;*

DI VIRGILIO e PALUMBO: « Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile » (4204) — *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 ottobre 2003, concernente l'anticipazione al giorno 24 ottobre 2003 dello sciopero del personale ENAV proclamato per il giorno 25 ottobre 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 14 novembre 2003, sentenza n. 338 del 10-14 novembre 2003 (doc. VII, n. 372), con la quale:

riuniti i giudizi,

a) dichiara inammissibile l'intervento del comitato dei cittadini per i diritti dell'uomo (C.C.D.U.) di Milano nel giudizio promosso con il ricorso iscritto al n. 47 del registro ricorsi del 2002;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psichirurgia);

c) dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della predetta legge della regione Piemonte n. 14 del 2002;

d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della predetta legge della regione Piemonte n. 14 del 2002, diverse da quelle di cui ai capi *b)* e *c)*, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 32, 33, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 47 del registro ricorsi del 2002;

e) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge della regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39 (regole del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psichirurgia);

alla XII Commissione permanente (Affari sociali);

con lettera in data 28 novembre 2003, sentenza n. 345 del 24-28 novembre 2003 (doc. VII, n. 374), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui non si applica agli immobili di interesse storico o artistico di cui all'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), ora articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative

in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);

alla VI Commissione permanente (Finanze).

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 341 del 13-25 novembre 2003 (doc. VII, n. 373), con la quale:

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili gli interventi della F.I.T.A., C.N.A. e L.I.A.T.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sollevate, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, dai tribunali di Prato o di Roma;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sollevata, in riferimento agli articoli 24, 101, comma secondo, 102, comma primo, e 104 della Costituzione, dal tribunale di Prato;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della medesima norma sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dai tribunali di Prato, Roma e Sassari, nonché in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, dal tribunale di Prato;

alla IX Commissione permanente (Trasporti);

sentenza n. 346 del 24-28 novembre 2003 (doc. VII, n. 375), con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Torino, con ordinanza del 14 ottobre 2002, depositata l'11 novembre 2002;

alla VI Commissione permanente (Finanze).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 1° dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione istituto nazionale dal dramma antico (INDA), per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 199).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 1° dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla ge-

stione finanziaria della Fondazione festival dei due mondi di Spoleto, per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 200).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 1° dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 201).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di una risoluzione del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione approvata nella sessione dal 5 al 6 novembre 2003. Tale documento è assegnato, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alla sottoindicata Commissione permanente nonché, per il parere, alla III Commissione permanente (Affari esteri) e alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):

« sulla comunicazione della Commissione relativa alla tassazione delle autovetture nell'Unione europea » (doc. XII, n. 306) — alla VI Commissione permanente (Finanze).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 19 e del 22 novembre 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea DUCA n. 9/4118/21, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2003, concernente l'utilizzazione del personale delle società autostradali nel campo della sicurezza stradale e all'impegno assunto in risposta all'interrogazione PISTONE n. 4/05752, nella seduta dell'Assemblea del 26 maggio 2003, concernente la conclusione delle operazioni di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari entro il 2003.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse, rispettivamente, alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) ed alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro per gli affari regionali.

Il ministro per gli affari regionali, con lettera del 19 novembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea OLIVIERI ed altri n. 9/1984/87, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001 e ARNOLDI ed altri n. 9/1984/162, modificato e accolto dal Governo nella medesima seduta, concernenti la tutela dei territori montani.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

Trasmissioni dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la prima relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della citata legge n. 186 del 1982 (doc. CXCVIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro per rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, concernente « Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994 », le relazioni di inchiesta relative, rispettivamente, all'incidente aereo occorso il 13 aprile 2001 a Monte Morrone, comune di Salle (Pesaro), ed all'inconveniente grave occorso a due aeromobili, il 3 settembre 2001, nel Terminal area (TMA) di Roma.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 novembre 2003, ha trasmesso la relazione recante i rendiconti finanziari dell'attività svolta nell'anno 2002 dall'Accademia di diritto internazionale de L'Aja.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissioni dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 27 novembre 2003, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la relazione sullo stato sanitario del Paese, relativa agli anni 2001 e 2002 (doc. L, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Il ministro della salute, con lettera in data 27 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 1987, n. 115, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito ed insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione, aggiornata all'anno 2003 (doc. LXIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1° dicembre 2003, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali per il triennio 2004-2006 (doc. n. CII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, la comunicazione relativa al seguente decreto ministeriale concernente le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle dotazioni dei fondi per gli investimenti di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione permanente:

decreto n. 113349 — *alla II Commissione (Giustizia).*

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

un decreto in data 3 novembre 2003 e un decreto in data 11 novembre 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);*

cinque decreti in data 28 novembre 2003 del Ministero degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri).*

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinq*ues, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei me-

desimi Ministeri, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 24 novembre 2003 del ministro dell'economia e delle finanze;

un decreto in data 4 novembre 2003, due decreti in data 11 novembre 2003 del Ministero dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);*

un decreto in data 21 ottobre 2003 e un decreto in data 30 ottobre 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente);*

un decreto in data 19 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive — *alla X Commissione (Attività produttive).*

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di novembre 2003 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 25 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Brindisi e di Fontanarosa (Avellino).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore del VI reparto (Informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualità dei materiali) presso il segretariato generale del Ministero della difesa, al dottor Wilfrido ALBANESE.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla IV Commissione permanente (Difesa).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla nuova proposta di nomina del professor Carlo RUBBIA a presidente dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (79-bis).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 17 gennaio 2003, n. 5,

concernente definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, e 17 gennaio 2003, n. 6, concernente riforma organica delle società di capitali e società cooperative, per il coordinamento con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e con il testo unico dell'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (316).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 31 gennaio 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dell'articolo 23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229 la richiesta di parere parlamentare sullo schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (317).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e 2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recanti modifiche alla direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (318).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente

(Agricoltura), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro l'11 gennaio 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 novembre 2003, pagina 6, prima colonna, nona riga, il numero: *XLI* è sostituito dal numero: *XII*; decima riga, il numero: *111* è sostituito dal numero: *III*; pagina 8, seconda colonna, seconda riga prima della dicitura *alla VI, Commissione (Finanze)* deve intendersi inserita la seguente dicitura: « alla V Commissione (Bilancio) ».

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA CECA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, CON ATTO DI ADESIONE, ALLEGATI, PROTOCOLLI, DICHIARAZIONI, SCAMBIO DI LETTERE E ATTO FINALE, FATTO AD ATENE IL 16 APRILE 2003 (4292)

(A.C. 4292 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4292 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati,

Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003.

(A.C. 4292 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Trattato stesso.

(A.C. 4292 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE O LIMITAZIONE DELL'USO DI ALCUNE ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE DANNOSE O AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI (CCW) DEL 10 OTTOBRE 1980, ADOTTATO A GINEVRA IL 21 DICEMBRE 2001 (4110)

(A.C. 4110 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4110 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.

(A.C. 4110 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione del 10 ottobre 1980 di cui al medesimo articolo 1.

(A.C. 4110 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA, FATTO A CARACAS IL 14 FEBBRAIO 2001 (4145)

(A.C. 4145 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4145 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.

(A.C. 4145 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo stesso.

(A.C. 4145 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 24.570 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4145 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL
PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA PREVENZIONE
DEI RISCHI BIOTECNOLOGICI RELATIVO ALLA CON-
VENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA, CON ALLE-
GATI, FATTO A MONTREAL IL 29 GENNAIO 2000 (4196)*

(A.C. 4196 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4196 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000.

(A.C. 4196 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 del Protocollo stesso.

(A.C. 4196 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 655.145 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4196 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1461 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A ROMA IL 4 DICEMBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (4210)

(A.C. 4210 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4210 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000.

(A.C. 4210 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

(A.C. 4210 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2003, di euro 185.425 per l'anno 2004 e di euro 210.000 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4210 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2035 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR, FATTO A QUITO L'8 FEBBRAIO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (4217)

(A.C. 4217 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4217 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999.

(A.C. 4217 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4217 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.140 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di euro 276.925 annui a decorrere

dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4217 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 10 LUGLIO 1997, E RELATIVO SCAMBIO DI NOTE, EFFETTUATO A LUANDA, IL 16 LUGLIO 2002
(4276)

(A.C. 4276 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4276 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002.

(A.C. 4276 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4276 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2359 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL V PROTOCOLLO RELATIVO ALLA ASSISTENZA ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI MALTA, FATTO A ROMA IL 20 DICEMBRE 2002 (APPROVATO DAL SENATO) (4352)

(A.C. 4352 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4352 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002.

(A.C. 4352 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

(A.C. 4352 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 35 milioni per l'anno 2003, di euro 30 milioni per l'anno

2004 e di euro 10 milioni per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4352 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1281 — MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CONCERNENTI NORME GENERALI SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA (APPROVATO DAL SENATO) (3890) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PERETTI; PERROTTA (1160-2574)

(A.C. 3890 — Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, capoverso ART. 21-nonies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'articolo 138 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

13. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 10, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

18. 1. Governo.

(A.C. 3890 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, comma 1, capoverso ART. 10-bis, comma 1, la parola: « interessati », ovunque ricorra, sia sostituita dalla seguente: « istanti ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 16.02 (*nuova formulazione*) del Governo, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo aggiuntivo 16.02 del Governo, capoverso articolo 27, il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri";

NULLA OSTA

sull'emendamento 18.01 del Governo e sugli emendamenti 9.2 e 10.5 D'Alia.

(A.C. 3890 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e di pubblicità » sono sostituite dalle seguenti: « , di pubblicità e di trasparenza » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dai principi dell'ordinamento comunitario »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, può agire secondo le norme del diritto privato quando la legge non disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1 ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del diritto privato quando con le seguenti: di diritto privato, con i criteri e le condizioni stabilite dalla legge e salvo che.

1. 1. Iannuzzi.

(Approvato)

(A.C. 3890 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3 aggiungere le seguenti: , e comunque decorsi novanta giorni,

2. 2. Marone, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: anche senza fino alla fine del periodo con le seguenti: , previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni. Il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 e sempre che perduri l'inerzia.

2. 1. Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente *con le seguenti:* previa diffida ad adempiere nei trenta giorni successivi.

2. 3. Marone, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sopprimere le parole da: fin tanto fino alla fine del periodo.

2. 4. Marone, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: , in ogni caso, entro *con le seguenti:* comunque non oltre.

2. 5. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3890 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. *(Uso della telematica).* – 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, nelle forme previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere le parole da: , nelle forme previste fino alla fine del comma.

3. 2. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. – 1. All'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale ».

3. 01. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

(A.C. 3890 – Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

« c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; ».

(A.C. 3890 — Sezione 7)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Dopo l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. *(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)*. — 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 5.**

Al comma 1, capoverso ART. 10-bis, comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: interessati, con la seguente: istanti.

5. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

(A.C. 3890 — Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 sono soppresse le parole: « , nei casi previsti dalla legge, ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 6.**

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento ».

6. 1. Mascia, Russo Spena.

(Approvato)

(A.C. 3890 — Sezione 9)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 7.**

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole da: « entro quindici giorni » fino a: « richiesti » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate »;

b) al comma 3 il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 5:

1) dopo le parole: « dal concedente » sono inserite le seguenti: « ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7. 1. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

7. 2. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 6. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la Conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli stru-

menti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni. »

7. 3. Governo.

(Approvato)

(A.C. 3890 – Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. All'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: « complessità » sono inserite le seguenti: « e di insediamenti produttivi di beni e servizi »;

2) le parole: « su motivata e documentata richiesta dell'interessato » sono sostituite dalle seguenti: « su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità »;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « della salute » sono inserite le seguenti: « e della pubblica incolumità »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3 ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

8. 1. Mascia, Russo Spena.

(A.C. 3890 – Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è anteposto il seguente:

« 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione »;

b) al comma 2, le parole: « almeno dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno cinque giorni »;

c) al comma 3, le parole: « ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo »;

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « valutazione medesima » sono inserite le seguenti: « ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione

della pronuncia sulla compatibilità ambientale »;

e) al comma 5, in fine, la parola: « pubblica » è sostituita dalle seguenti: « , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità »;

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede »;

g) al comma 7, sono soppresse le parole da: « e non abbia notificato » fino alla fine del comma;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. I lavori della Conferenza dei servizi si concludono entro il termine

perentorio di cui al comma 3. L'amministrazione procedente, responsabile del procedimento, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della Conferenza, preliminarmente, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di Conferenza dei servizi. Qualora sussistano forti divergenze tra le amministrazioni regolarmente convocate e, in particolare, nei casi in cui la maggioranza costituita prevalentemente da amministrazioni rappresentative di interessi specifici possa compromettere il raggiungimento di un obiettivo di interesse generale, l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione del procedimento tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. La determinazione è immediatamente esecutiva.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), sostituire le parole: comma 6-bis, con le seguenti: comma 8-bis.

9. 2. D'Alia.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

9. 1. Mascia, Russo Spena.

(A.C. 3890 – Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

1. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione del Presidente della regione interessata.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione »;

c) il comma 4 è abrogato;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero previa intesa in sede di Conferenza unificata quando non si tratta di decisioni riguardanti il Consiglio dei ministri, sono individuate le linee guida per l'applicazione delle disposizioni generali e speciali in materia di conferenza di servizi ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 3, 3-bis e 3-ter con i seguenti:

« 3. Anche nel caso in cui il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, l'amministrazione procedente, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume la determinazione di conclusione del procedimento secondo le modalità previste al comma 6-bis dell'articolo 14-ter. In tale caso, l'amministrazione dissenziente, entro dieci giorni dall'assunzione della deliberazione, può chiedere motivatamente la sospensione della determinazione: a) al Consiglio dei Ministri in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso fra un'amministrazione statale ed una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La richiesta presentata dall'amministrazione dissenziente sospende l'efficacia della determinazione assunta dall'amministrazione procedente sino alla decisione finale. Verificata la completezza della determinazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il presidente del Consiglio dei Ministri o della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Decorsi tali

termini la determinazione dell'amministrazione procedente è efficace.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, l'amministrazione dissenziente, entro dieci giorni dall'assunzione della deliberazione, può chiedere motivatamente la sospensione della determinazione: a) alla Conferenza Stato-Regioni se il dissenso verte tra un'amministrazione statale ed una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma ed un ente locale. La richiesta presentata dall'amministrazione dissenziente sospende l'efficacia della determinazione assunta dall'amministrazione procedente sino alla decisione finale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il presidente della conferenza Stato-Regioni, o della conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Decorsi tali termini la determinazione dell'amministrazione procedente è efficace ».

10. 5. D'Alia.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o da una provincia autonoma.

Conseguentemente al medesimo periodo, sopprimere le parole: o provincia autonoma.

10. 1. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter, sopprimere le parole: ovvero

alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. 2. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: del Presidente della regione interessata con le seguenti: dei Presidenti delle regioni interessate.

10. 3. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10. 4. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3890 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

« ART. 14-*quinquies*. (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto) – 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-*quater* della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-*quinquies* della medesima legge ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Mascia, Russo Spena.

(A.C. 3890 – Sezione 14)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole da: « , salvo quanto previsto » sino alla fine del comma sono soppresse.

(A.C. 3890 – Sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente capo:

« CAPO IV-bis.

EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO

ART. 21-bis. (*Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati*). – 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei

confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti cautelari ed urgenti sono immediatamente efficaci.

ART. 21-ter. (*Esecutorietà*). – 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

ART. 21-quater. (*Efficacia ed esecutività del provvedimento*). – 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere pro-

rogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

ART. 21-quinquies. (*Revoca del provvedimento*). — 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 21-sexies. (*Recesso dai contratti*). — 1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

ART. 21-septies. (*Nullità del provvedimento*). — 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 21-octies. (*Annulabilità del provvedimento*). — 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque

annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

ART. 21-nonies. (*Annullamento d'ufficio*). — 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 21-bis.

* **13. 3.** Marone, Leoni, Amici.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 21-bis.

* **13. 4.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 21-bis, primo periodo, dopo la parola: irreperibili aggiungere le seguenti: , o con la sua conoscenza.

13. 5. Marone, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso ART. 21-bis, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Il

provvedimento *aggiungere le seguenti*: limitativo della sfera giuridica dei privati.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: cautelari ed urgenti con le seguenti: limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente.

13. 12. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 21-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: per gravi ragioni aggiungere le seguenti: sopravvenute e derivanti da adempimenti legislativi.

13. 7. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 21-quater, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: e può essere fino a: nonché con le seguenti: , non può essere prorogato o differito e può essere.

13. 10. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 21-quinquies, sopprimere gli ultimi due periodi.

13. 2. Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. 21-quinquies, sopprimere il terzo periodo.

13. 6. Marone, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso 21-octies, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: vincolata.

13. 11. Governo.

Al comma 1, capoverso ART. 21-nonies, comma 1, sostituire le parole da: un termine fino a: controinteressati con le seguenti: tre mesi.

13. 8. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 21-nonies, sopprimere il comma 2.

13. 9. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 21-nonies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'articolo 138 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

13. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 314, RE-
CANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RACCOLTA, LO
SMALTIMENTO E LO STOCCAGGIO, IN CONDIZIONI DI
MASSIMA SICUREZZA, DEI RIFIUTI RADIOATTIVI (4493)*

(A.C. 4493 - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, che ha suscitato e suscita il più vivo allarme nelle popolazioni della Basilicata ed in particolare del comune di Scanzano Jonico nonché l'unanime disapprovazione delle forze politiche locali, trae la sua ragion d'essere, come si legge nel preambolo, nella « necessità ed urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi »;

tuttavia, l'articolo 1 del decreto, al comma 2, prevede che la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, opera naturalmente dichiarata « indifferibile ed urgente », debba essere completata « entro e non oltre il 31 dicembre 2008 », termine che suona addirittura a scherno del requisito richiesto dall'articolo 77 della Costituzione;

nel frattempo, nessuna misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei siti in cui i rifiuti sono attualmente allocati, a dispetto dell'esigenza di « tutelare l'interesse nazionale della sicurezza dello Stato », pure richiamata nel già citato preambolo;

il decreto, inoltre, è stato emanato senza alcuna forma di consultazione della regione interessata, né della Conferenza

Stato-regioni, e senza la necessaria valutazione di impatto ambientale, mentre l'articolo 4, al comma 1, prevede un semplice parere della regione con riguardo alle misure di intervento territoriale, in palese violazione della competenza regionale in materia di governo del territorio riconosciuta dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

neppure è previsto il concerto della regione né del Ministero della salute in relazione alla messa in sicurezza delle strutture temporanee da realizzare sul sito, in dispregio della tutela garantita dall'articolo 32, primo comma, della Costituzione;

in violazione dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, non si tiene in alcuna considerazione la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, con grave danno, che già si sta manifestando per l'effetto annuncio, al turismo ed alla industria alberghiera, nonché all'agricoltura;

l'articolo 2, comma 1, del decreto, nel prevedere in modo assolutamente generico che il commissario straordinario per l'attuazione degli interventi possa agire « in deroga alla normativa vigente », senza alcuna distinzione tra normativa nazionale e comunitaria, vulnera l'articolo 11, della Costituzione, da cui l'unanime dottrina desume la natura sovraordinata della normativa comunitaria;

il carattere puramente simbolico degli stanziamenti previsti dall'articolo 5,

comma 1, del decreto, palesemente insufficienti a far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento, sembra eludere il disposto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

infine, l'uso improprio ed assolutamente ingiustificato della decretazione d'urgenza sottrae la materia alla sua naturale collocazione sistematica nel disegno di legge di riordino del settore energetico, già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 2421), che all'articolo 30 prevede un'apposita delega al Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi, disponendo più correttamente che la scelta del sito sia effettuata d'intesa, tra l'altro, con il Ministro della salute e con la regione interessata,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.

n. 1. Violante, Adduce, Luongo, Vigni, Leoni, Innocenti, Agostini, Bogi, Montecchi, Calzolaio, Magnolfi, Nicola Rossi, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Vendola.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame è emanato a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, nonché per tutelare la sicurezza dello Stato in relazione al pericolo di attentati terroristici legati alla attuale crisi internazionale;

in particolare, il decreto-legge all'articolo 1, comma 1, prevede l'ubicazione in Basilicata, nel territorio del comune di Scanzano Jonico, del deposito nazionale delle scorie nucleari, all'articolo 2 prevede delle speciali procedure per l'attuazione di tutti gli interventi necessari alla realizzazione del sito, chiaramente incidenti sul

territorio, senza prevedere alcun intervento della regione e degli enti locali interessati;

la Corte costituzionale nella sentenza n. 303 del 2003 ha affermato che se « nelle materie di competenza statale esclusiva o concorrente, primo comma, la legge può attribuire allo Stato funzioni amministrative e riconosciuto che, in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, essa è anche abilitata a organizzarle e regolarle, al fine di renderne l'esercizio permanentemente raffrontabile a un parametro legale, resta da chiarire che i principî di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificare una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata »;

se la Corte ha quindi affermato che ogni esigenza di esercizio unitario sottesa negli articoli 117 e 118 della Costituzione possa superare il vaglio di costituzionalità solo in presenza di « attività concertative e di coordinamento orizzontale » come le intese condotte tra Stato e regioni secondo il principio di lealtà costituzionale, risulta evidente che il decreto norma in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione poiché nessuna intesa è prevista con la regione;

del resto, la Camera dei deputati ha approvato il 16 luglio 2003 il disegno di legge del Governo in materia di riordino del settore energetico, il quale, all'articolo 30, prevede una delega allo stesso Governo per uno o più decreti legislativi per disciplinare la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi: l'articolo 30 stabilisce, correttamente, che la scelta del sito debba essere effettuata « d'intesa con la regione interessata » e « sentiti gli enti locali » ma il Governo, con il decreto-legge in esame, abbandona la giusta via che aveva intrapreso;

quanto detto assume, poi, ancora più valore se si considera che la regione Basilicata già con legge regionale 31 agosto 1995, n. 59, aveva normato la materia su cui agisce, in contrasto, il decreto in esame e, inoltre, con una integrazione alla predetta legge, assunta nel rispetto delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, la stessa regione ha esercitato la propria potestà in senso esattamente opposto al contenuto del decreto;

il decreto-legge contiene norme che non sono di immediata applicazione: l'articolo 1, comma 2, per esempio, stabilisce che la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2008;

queste norme non sono conformi all'articolo 77 della Costituzione e alle norme dettate in proposito dalla legge n. 400 del 1988 che, « pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata », come ha ricordato il Presidente della Repubblica nel messaggio del 29 marzo 2002;

il decreto, per quanto attiene all'indicazione dei mezzi finanziari per far fronte alle spese recate dall'articolo 1, comma 1, necessarie per la validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del deposito, non rispetta il dettato dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione. Le spese per tali attività, infatti, non risultano minimamente quantificate, ma si provvede al loro finanziamento, mediante la previsione del comma 4 del medesimo articolo 1, con entrate incerte, percepite, peraltro, da un soggetto diverso dal Commissario al quale è affidata in concessione la gestione del deposito. Ma l'incongruenza è del tutto evidente se si considera che alle spese per la validazione del sito, l'esproprio delle aree, la

progettazione e la costruzione del deposito e delle strutture di cui all'articolo 2 si deve far fronte con le entrate derivanti dalla successiva (e di molti anni) entrata in funzione del deposito. Essendo la Sogin una società interamente pubblica è evidente che da tutto ciò ricadono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.

n. 2. Castagnetti, Maccanico, Boccia, Lettieri, Molinari.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge in esame, all'articolo 1, comma 1, il Governo ha stabilito l'ubicazione in Basilicata, nel territorio del comune di Scanzano Jonico, del deposito nazionale delle scorie nucleari;

il Governo, in contrasto con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha deciso senza acquisire l'intesa nella Conferenza unificata;

tale decisione è stata assunta senza alcun coinvolgimento della provincia di Matera e della regione Basilicata, senza alcuna informazione delle autorità civili (a cominciare dalla prefettura) o preposte alla tutela della salute dei cittadini (aziende sanitarie locali) o del territorio (gruppo grandi rischi, ufficio geologico, commissione beni ambientali e comitato tecnico regionale per l'ambiente), senza alcuna seria indagine scientifica e senza nemmeno un sopralluogo sul posto;

l'area individuata è inserita in zona sismica di terza categoria, così come si evince dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2003;

l'area è ubicata in territorio a rischio idrogeologico, secondo quanto stabilito dalla competente autorità interregionale di bacino;

la scelta del Governo è in contrasto con l'intero impianto di valutazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XIII legislatura;

l'area è stata oggetto di inondazioni, essendo vicinissima (150 metri) al fiume Cavone e vicina al mare (300 metri) con gravi pericoli di inquinamento delle falde acquifere e del mare Jonio;

i rilevamenti tecnici registrano, in corrispondenza del sito prescelto, un crescente arretramento della costa di circa un metro all'anno e, dunque, nel lungo periodo, il sito individuato finirebbe per ricadere sotto l'acqua del mare;

il territorio circostante è ad alta densità di popolazione;

nell'area sono presenti strutture turistiche di notevole interesse, finanziate anche con risorse pubbliche;

esistono nel circondario siti archeologici di pregio mondiale;

in tutto il Metapontino vi sono prodotti agricoli di primissima qualità e sono diffusissime le produzioni agrobiologiche;

l'ecosistema del luogo è ricco di zone naturalistiche, di una pineta secolare, di un'eccellente salubrità dell'aria e dell'acqua;

passa nelle adiacenze del sito prescelto la grande condotta adduttrice dell'acqua potabile verso la regione Puglia;

per tutte queste caratteristiche del sito, la scelta del Governo contrasta con la normativa emanata dall'Agenzia mondiale per l'energia atomica;

il provvedimento è in contrasto con la legge regionale 31 agosto 1995, n. 59, e successive integrazioni;

per tutto quanto esposto, la decisione del Governo appare inopportuna,

anche perché in contrasto con tutti i programmi di sviluppo riguardanti l'area del Metapontino in cui è ubicato il sito del deposito delle scorie radioattive;

l'ubicazione compromette anche la realizzazione di un'importante opera idrica di raccolta delle acque reflue del Metapontino per convogliarle verso la Puglia;

la decisione del Governo è iniqua, perché colpisce una popolazione ed un territorio che non contribuiscono per niente alla produzione di scorie nucleari e che, già da tempo, con i depositi alla Trisaia di Rotondella, pagano il proprio tributo di responsabilità alla comunità nazionale;

la decisione del Governo calpesta la dignità dei lucani ed i sacrifici che meritoriamente in tanti anni hanno fatto per avviare a realizzazione condizioni di sviluppo autopropulsivo ed è, pertanto, inaccettabile;

il popolo lucano si sta opponendo con forza alla decisione del Governo;

tutte le popolazioni meridionali sono fortemente preoccupate e non si spiegano perché la scelta del sito riguardi esclusivamente aree del Sud, prima la Sardegna, poi la Puglia ed ora la Basilicata;

la questione, più in generale, riguarda, però, tutti gli italiani: sia per il metodo usato, che può costituire un precedente negativo per ogni scelta futura che riguardi altri territori ed altre regioni, sia per i rischi che tutti gli italiani corrono per gli effetti dannosi che possono derivare da una scelta sbagliata;

è forte il sospetto che la motivazione dell'individuazione del sito sia esclusivamente politica ed elettorale e che il centro-destra sceglie la Basilicata perché è già governata dal centro-sinistra ed esso, dunque, ha poco da perdere e, poi, perché i lucani sono poco numerosi e non influenti; questa impostazione non garanti-

sce, però, la bontà della scelta, che potrebbe causare in futuro danni gravi per la salute di tutti gli italiani,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.

n. 3. Boccia, Lettieri, Molinari.

La Camera,

premesso che:

il 13 novembre, nel corso del Consiglio dei ministri, è stato varato il decreto-legge in esame attraverso il quale si individua in Scanzano Jonico il sito unico nazionale di stoccaggio delle scorie radioattive;

il decreto non era neppure previsto nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri e la sua frettolosa approvazione ha destato non poca sorpresa e perplessità;

non risulta che, dal giorno della convocazione del Consiglio dei ministri al suo effettivo svolgimento, vi siano stati elementi di rilievo che giustificassero l'improvvisa accelerazione del Governo nella individuazione di un sito per lo stoccaggio delle scorie radioattive ed è pertanto piuttosto singolare che detto provvedimento sia stato inserito nell'agenda delle priorità del Governo;

non sembrano peraltro sussistere i motivi di necessità e urgenza previsti dalla Costituzione, visto che l'esigenza di localizzare un sito per lo stoccaggio delle scorie radioattive era nota da tempo e da tempo si studiava come affrontare il problema e qualunque tipo di proposta avrebbe potuto essere serenamente sottoposta al vaglio parlamentare per un suo esame;

la Camera dei deputati ha approvato il 16 luglio 2003 il disegno di legge del Governo in materia di riordino del settore energetico, il quale, all'articolo 30, prevede una delega allo stesso Governo di uno o

più decreti legislativi per disciplinare la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

ancora l'articolo 30 del disegno di legge di riordino del settore energetico stabilisce che la scelta del sito debba essere effettuata « d'intesa con la regione interessata » e « sentiti gli enti locali »;

sul piano procedurale appare quantomeno singolare che il Governo contraddica il suo stesso operato varando un decreto-legge che scavalca di fatto il proprio disegno di legge, già approvato da un ramo del Parlamento e che stabilisce una procedura ben più certa e partecipata per l'individuazione del sito di stoccaggio delle scorie nucleari;

l'assoluta mancanza di concertazione di un provvedimento di così ampia portata — sotto il profilo economico, sociale, sanitario e ambientale — con le regioni interessate, in particolare la regione Basilicata, dove si trova il sito, sembra non essere coerente con quanto disposto dal Titolo V della Costituzione, come modificata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.

n. 4. Boato, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Rizzo, Intini, Potenza, Lion, Zanella, Pappaterra, Nesi, Bulgarelli, Cento, Cima.

La Camera,

premesso che:

il 13 novembre, nel corso del Consiglio dei ministri, è stato varato il decreto-legge in esame attraverso il quale si individua in Scanzano Jonico il sito unico nazionale di stoccaggio delle scorie radioattive;

il decreto non era neppure previsto nell'ordine del giorno del Consiglio dei

ministri e la sua frettolosa approvazione ha destato non poca sorpresa e perplessità;

non risulta che, dal giorno della convocazione del Consiglio dei ministri al suo effettivo svolgimento, vi siano stati elementi di rilievo che giustificassero l'improvvisa accelerazione del Governo nella individuazione di un sito per lo stoccaggio delle scorie radioattive ed è pertanto piuttosto singolare che detto provvedimento sia stato inserito nell'agenda delle priorità del Governo;

la Camera dei deputati ha approvato il 16 luglio 2003 il disegno di legge del Governo in materia di riordino del settore energetico, il quale, all'articolo 30, prevede una delega allo stesso Governo di uno o più decreti legislativi per disciplinare la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi e che la scelta del sito debba essere effettuata « d'intesa con la regione interessata » e « sentiti gli enti locali »;

sul piano procedurale appare quantomeno singolare che il Governo contraddica il suo stesso operato varando un decreto-legge che scavalca di fatto il proprio disegno di legge, già approvato da un ramo del Parlamento e che stabilisce una

procedura ben più certa e partecipata per l'individuazione del sito di stoccaggio delle scorie nucleari;

un'altra bizzarria del provvedimento in esame consiste nell'intervento con decretazione di urgenza sulla base di documentazione e studi risalenti a circa trent'anni fa;

la predetta documentazione asserisce l'idoneità della zona, basandosi sulla presunta mancanza di sismicità di rilievo dell'area, mentre un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 20 marzo 2003, dichiara la sismicità di Scanzano Jonico;

ulteriori indagini geologiche hanno appurato che la zona indicata dal Governo presenta un forte dissesto idrogeologico, con numerose inondazioni da parte del fiume Cavone, mentre si registra un sensibile arretramento della costa jonica,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.

n. 5. Boato, Potenza, Pecoraro Scanio, Rizzo, Intini, Lion, Pisicchio, Zanella, Pappaterra, Nesi, Bulgarelli, Cento, Cima.